

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 313

39° anno

23 ottobre 1996

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

96/C 313/01	Atto del Consiglio del 27 settembre 1996 che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ...	1
96/C 313/02	Atto del Consiglio del 27 settembre 1996 che stabilisce la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea	11

IT

1

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

ATTO DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1996

che stabilisce un protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

(96/C 313/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea, gli Stati membri considerano la lotta contro la criminalità, che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee, una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;

considerando che il Consiglio, con il suo atto del 26 luglio 1995, ha stabilito quale primo dispositivo la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, che riguarda più in particolare la lotta contro le frodi che ledono tali interessi;

considerando che occorre in una seconda fase completare la suddetta convenzione con un protocollo che riguardi

segnatamente la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee,

DECIDE che è stabilito il protocollo il cui testo figura in allegato, firmato in data odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

NE RACCOMANDA l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1996.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOWRY

ALLEGATO

PROTOCOLLO

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27 settembre 1996,

DESIDEROSE di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in particolare quelli costituenti atti di corruzione in cui risultano coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari, responsabili della riscossione, della gestione o della spesa dei fondi comunitari soggetti al loro controllo;

CONSIDERANDO che persone di nazionalità diversa, in servizio presso istituzioni o altri enti pubblici, possono essere coinvolte in tali atti di corruzione e che è importante, per un'azione efficace contro questi atti aventi ramificazioni internazionali, che il diritto penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura perseguibile;

RILEVANDO che il diritto penale di vari Stati membri in materia di reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche in generale e di corruzione in particolare disciplina soltanto gli atti commessi da funzionari nazionali, o in cui essi risultano coinvolti, e non contempla affatto, ovvero soltanto in casi eccezionali, la condotta di funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri;

CONVINTE dell'esigenza di adattare le normative nazionali nella misura in cui esse non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e, nei quali sono implicati funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri;

CONVINTE altresì che siffatto adattamento delle normative nazionali non deve limitarsi, per quanto riguarda i funzionari comunitari, agli atti di corruzione attiva e passiva, ma debba estendersi ad altri reati che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle Comunità europee, compresi i reati commessi da persone investite delle più alte responsabilità, o nei confronti di queste;

CONSIDERANDO che occorre inoltre stabilire norme adeguate in materia di competenze e cooperazione reciproca, fatte salve le condizioni giuridiche per la loro applicazione in casi concreti, compresa, se necessario, la soppressione di immunità;

CONSIDERANDO infine che è opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ai reati contemplati dal presente protocollo,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

1) a) «funzionario»: qualsiasi funzionario sia «comunitario» che «nazionale», ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;

b) «funzionario comunitario»:

- qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
- qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.

Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

c) «funzionario nazionale»: il «funzionario» o il «pubblico ufficiale» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;

2) «convenzione»: la convenzione, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee il 26 luglio 1995 ⁽¹⁾.

*Articolo 2***Corruzione passiva**

1. Ai fini del presente protocollo vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un terzo, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri di ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

*Articolo 3***Corruzione attiva**

1. Ai fini del presente protocollo vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un terzo, un vantaggio di qualsiasi natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

*Articolo 4***Assimilazione**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni degli illeciti che corrispondono a una delle condotte di cui all'articolo 1 della convenzione e, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni di illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei confronti di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità euro-

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 27. 11. 1995, pag. 49.

pee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi.

3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 2 del presente articolo può non applicarsi a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alla norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione delle giurisdizioni competenti.

5. Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

Articolo 5

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

Articolo 6

Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti da esso costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

- a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
- b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,

c) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che è suo cittadino,

d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 7

Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se vi fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo.

2. Si applicano altresì al presente protocollo le seguenti disposizioni della convenzione:

- l'articolo 7, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo,
- l'articolo 9,
- l'articolo 10.

Articolo 8

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risol-

vere mediante negoziato può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

Articolo 10

Adesione di nuovi Stati membri

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 11

Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 12


Depositario

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Per il Governo della Repubblica italiana



Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar




På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por el Gobierno del Reino de España

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ALLEGATO

Dichiarazioni degli Stati membri al momento dell'adozione dell'atto che stabilisce il protocollo1. *Dichiarazione della delegazione tedesca*

«Il Governo della Repubblica federale di Germania comunica la sua intenzione di negoziare, per il protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari (funzionari), entro il medesimo termine, lo stesso accordo sulla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di procedimenti pregiudiziali che si intende raggiungere per la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.»

2. *Dichiarazione congiunta delle delegazioni belga, lussemburghese e olandese*

«I Governi del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato del Lussemburgo ritengono che, per consentire l'entrata in vigore del presente protocollo, sia necessario pervenire entro il mese di novembre del 1996 a una soluzione soddisfacente riguardo alla competenza da attribuire alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione del protocollo stesso, di preferenza nel quadro delle discussioni in corso in materia di attribuzione di una competenza in materia pregiudiziale alla Corte di giustizia ai fini dell'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.»

3. *Dichiarazione della delegazione austriaca*

«L'Austria parte dal presupposto che la questione relativa alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in materia pregiudiziale, sarà risolta positivamente in un prossimo futuro, ed è anche a tal fine che essa si impegnerà in futuro.»

ATTO DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1996

che stabilisce la convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

(96/C 313/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e segnatamente l'articolo K. 3, paragrafo 2, lettera c),

considerando che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri considerano il miglioramento dell'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea una questione d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI di detto trattato,

DECIDE che è stabilita la convenzione, compreso l'allegato, il cui testo figura qui di seguito, firmata in data

odierna dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione;

RACCOMANDA l'adozione di detta convenzione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1996.

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LOWRY

CONVENZIONE

stabilita sulla base dell'articolo K. 3 del trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

RIFERENDOSI all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

DESIDERANDO migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati che l'esecuzione delle condanne;

RICONOSCENDO l'importanza dell'estradizione nel settore della cooperazione giudiziaria ai fini della realizzazione di tali obiettivi;

SOTTOLINEANDO che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui i loro sistemi di governo sono fondati sui principi democratici, gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla convenzione per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950;

ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e nella capacità di tutti gli Stati membri di garantire un processo equo;

TENENDO PRESENTE che il Consiglio ha stabilito, con il suo atto del 10 marzo 1995, la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea;

TENENDO CONTO dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia;

CONSIDERANDO che le disposizioni di queste convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. La presente convenzione è intesa a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea:

- della convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, in appresso denominata «convenzione europea di estradizione»,
- della convenzione europea per la repressione del terrorismo, del 27 gennaio 1977, in appresso denominata «convenzione europea per la repressione del terrorismo»,
- della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere

comuni, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tale convenzione, nonché

- del capo I del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, quale è stato modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974, in appresso denominato «trattato Benelux», nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione economica del Benelux.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle norme più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri né le intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione.

*Articolo 2***Fatti che danno luogo all'extradizione**

1. Danno luogo all'extradizione i fatti punibili dalla legge dello Stato membro richiedente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi e dalla legge dello Stato membro richiesto con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a sei mesi.

2. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

3. L'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 2, paragrafo 2 del trattato Benelux si applicano parimenti quando taluni fatti sono punibili con sanzioni pecuniarie.

*Articolo 3***Cospirazione e associazione per delinquere**

1. Quando, secondo la legge dello Stato membro richiedente il fatto su cui si basa la domanda di estradizione è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere ed è punito con una pena privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di:

- a) uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, o
- b) qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo a dodici mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le persone.

2. Allo scopo di determinare se la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto deve tener conto delle informazioni contenute nel mandato di arresto o atto di effetto analogo o nella sentenza di condanna della persona della

quale viene chiesta l'extradizione nonché nell'esposizione dei fatti prevista all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della convenzione europea di estradizione o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) del trattato Benelux.

3. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, o di applicarlo a talune condizioni determinate.

4. Gli Stati membri che hanno formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 prevedono che dà luogo ad estradizione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che perseguono un obiettivo comune, di uno o più reati concernenti attività di terrorismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, di traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata o di altri atti di violenza che siano diretti contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o costituiscono un pericolo collettivo per le persone, punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, anche se questa persona non partecipa all'esecuzione effettiva del reato o dei reati in questione; il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione.

*Articolo 4***Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario**

L'extradizione ai fini del procedimento penale non può essere rifiutata per il motivo che la domanda è basata, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della convenzione europea di estradizione, o dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del trattato Benelux, su un provvedimento delle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente che prevede che la persona in questione sia privata della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

*Articolo 5***Reati politici**

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici.

2. Ciascuno Stato membro, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può dichiarare che applicherà il paragrafo 1 solo in relazione:

- a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo e
- b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

3. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

4. Le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo non si applicano all'extradizione tra Stati membri.

Articolo 6

Reati fiscali

1. In materia di tasse ed imposte, di dogana e di cambio, danno parimenti luogo all'extradizione, alle condizioni previste dalla presente convenzione, dalla convenzione europea di estradizione e dal trattato Benelux, i fatti che corrispondono, secondo la legge dello Stato membro richiesto, ad un reato della stessa natura.

2. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che concederà l'extradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.

Articolo 7

Estradizione dei nazionali

1. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che non concederà l'extradizione dei propri cittadini o che l'autorizzerà soltanto a determinate condizioni da esso specificate.

3. Qualsiasi riserva di cui al paragrafo 2 ha validità di cinque anni a decorrere dal primo giorno d'applicazione della presente convenzione da parte dello Stato membro

interessato. Tuttavia essa può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata.

Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il depositario informa in proposito lo Stato membro interessato.

Lo Stato membro notifica al depositario, al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, che rinnova la sua riserva o che la modifica per rendere più leggere le condizioni di estradizione o che la ritira.

In assenza della notifica di cui al comma precedente, il depositario comunica allo Stato membro interessato che la sua riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi, entro il quale tale Stato membro dovrà procedere alla notifica. Alla scadenza di tale periodo, l'assenza di notifica comporta la decadenza della riserva.

Articolo 8

Prescrizione

1. L'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte.

2. Lo Stato membro richiesto ha la facoltà di non applicare il paragrafo 1 quando la domanda di estradizione è basata su fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione di tale Stato membro.

Articolo 9

Amnistia

L'extradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto qualora detto Stato sia competente per perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

Articolo 10

Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione

1. Per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può, senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto:

- a) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata quando i fatti non sono punibili con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della sua libertà personale;

- b) essere sottoposta a procedimento penale o giudicata, nella misura in cui i procedimenti penali non implicano l'esecuzione di una misura restrittiva della sua libertà personale;
- c) essere soggetta all'esecuzione di una pena o di una misura non restrittiva della libertà, compresa una pena o una misura pecuniaria, oppure della misura che ad essa si sostituisce, anche se è restrittiva della libertà personale;
- d) essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, qualora, successivamente alla sua consegna, rinunci espressamente al beneficio del principio della specialità per fatti precisi anteriori alla sua consegna.

2. La rinuncia della persona estradata prevista al paragrafo 1, lettera d) è espressa dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro richiedente e messa a verbale, conformemente al diritto interno di tale Stato.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la rinuncia di cui al paragrafo 1, lettera d) sia raccolta con modalità dalle quali risulti che la persona l'ha espressa volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze. A tal fine la persona estradata ha il diritto di farsi assistere da un difensore.

4. Quando lo Stato membro richiesto ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, il paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente articolo non si applica ai reati fiscali, fatti salvi quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto

Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, che nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione, il consenso di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux, si presume dato, salvo indicazione contraria nel concedere l'estradizione in un caso particolare.

Qualora lo Stato membro dichiarerà, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato, si applica l'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

Riestradizione verso un altro Stato membro

1. L'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux non sono applicabili alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 uno Stato membro può dichiarare che l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux continuano ad essere applicati nei suoi confronti, salve disposizioni contrarie previste all'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, o salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.

Articolo 13

Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione, sempre che altre disposizioni della presente convenzione non dispongano diversamente.

2. All'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ciascuno Stato membro indica l'autorità o le autorità che ha designato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Esso comunica al depositario ogni modifica relativa a tale designazione.

3. La domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1 possono essere trasmessi via telefax. Ciascuna autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento coretto.

4. Per garantire l'origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all'apparecchio dell'autorità centrale viene attivato quando l'apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione del presente articolo.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 30. 3. 1995, pag. 1.

5. Per garantire l'autenticità dei documenti di estradizione, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifica nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali e descrive l'impaginazione. Qualora lo Stato membro richiesto metta in dubbio tale corrispondenza, la sua autorità centrale è abilitata a esigere che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente produca i documenti originali, o una copia autentica di essi, entro un periodo di tempo ragionevole, tramite i canali diplomatici ovvero mediante qualsiasi altro canale scelto di comune accordo.

Articolo 14

Informazioni complementari

Ciascuno Stato membro può, all'atto della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, dichiarare che nelle sue relazioni con gli altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti di questi altri Stati membri possono, se del caso, rivolgersi direttamente alle sue autorità giudiziarie o alle sue altre autorità competenti incaricate dei procedimenti penali contro la persona della quale è chiesta l'extradizione per richiedere informazioni complementari conformemente all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux.

All'atto della dichiarazione lo Stato membro precisa quali sono le sue autorità giudiziarie o le sue altre autorità competenti autorizzate a richiedere, a comunicare o a ricevere tali informazioni complementari.

Articolo 15

Autenticazione

I documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'extradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux. In quest'ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autentiche dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale o dall'autorità centrale di cui all'articolo 13.

Articolo 16

Transito

In caso di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le informazioni contenute nelle domande di transito devono essere sufficienti per consentire allo Stato membro di transito di valutare la richiesta e di prendere nei confronti della persona estradata le misure coercitive necessarie per l'esecuzione del transito stesso.

A tal fine sono sufficienti le seguenti informazioni:

- identità della persona estradata,
- esistenza di un mandato di arresto o di altro atto equivalente oppure di una sentenza esecutiva,
- natura e qualificazione giuridica del reato,
- descrizione delle circostanze del reato, compresa la data e il luogo.

- b) La domanda di transito e le informazioni di cui alla lettera a) possono essere inviate allo Stato membro di transito con tutti i mezzi atti a fornire una testimonianza scritta. Lo Stato membro di transito comunica la propria decisione con lo stesso mezzo.
- c) In caso di utilizzo della via aerea senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro richiedente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui alla lettera a).
- d) Fatte salve le pertinenti disposizioni della presente convenzione, in particolare gli articoli 3, 5 e 7, restano di applicazione l'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione nonché l'articolo 21, paragrafo 1 del trattato Benelux.

Articolo 17

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle proce-

ture richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la presente convenzione è applicabile, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.

5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

Articolo 19

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Il testo della presente convenzione, redatto nella lingua dello Stato membro aderente a cura del Consiglio dell'Unione europea, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Per gli Stati membri che vi aderiranno, la presente convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione o alla data di entrata in vigore di tale convenzione, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del periodo di novanta giorni.

5. Se la presente convenzione non è ancora in vigore al momento del deposito dello strumento di adesione, si applica agli Stati membri aderenti l'articolo 18, paragrafo 4.

Articolo 20

Depositario


1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.


In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale ne trasmette una copia conforme a ciascuno Stato membro.


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien



For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España

A stylized handwritten signature consisting of several overlapping loops and horizontal strokes.

Pour le gouvernement de la République française

A handwritten signature with a prominent vertical stroke on the left and several diagonal strokes extending to the right.


Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Máire Devlin'.


Per il Governo della Repubblica italiana

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Giuseppe De Michelis'.


Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature consisting of a few horizontal and slightly curved strokes.


Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. Green', written in a cursive style.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nigel Hunt', written in a cursive style.

ALLEGATO

Dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo

Gli Stati membri dichiarano che la presente convenzione lascia impregiudicati il diritto d'asilo riconosciuto dalle rispettive costituzioni nonché l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, completata dalla convenzione relativa allo status degli apolidi, del 28 settembre 1954 e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, del 31 gennaio 1967.

Dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della presente convenzione

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia confermano — come avevano dichiarato durante i negoziati per la loro adesione agli accordi di Schengen — che non invocheranno, nei confronti degli altri Stati membri che garantiscono un trattamento uguale, le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione come motivo di rifiuto dell'estradizione di residenti di Stati che non sono Stati nordici.

Dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»

Il Consiglio prende atto del fatto che gli Stati membri si impegnano ad applicare la convenzione del Consiglio d'Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate nei confronti dei cittadini di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 di detta convenzione.

L'impegno degli Stati membri menzionato al primo comma non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della presente convenzione.

Dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5

La Grecia interpreta l'articolo 5 nell'ottica del paragrafo 3 dell'articolo in questione. Questa interpretazione assicura il rispetto delle condizioni della costituzione greca la quale:

- prevede esplicitamente il divieto di estradare uno straniero contro il quale è in atto un procedimento penale a motivo della sua attività a favore della libertà e
 - distingue i reati politici da quelli cosiddetti misti, per i quali non è previsto lo stesso regime di quello applicabile ai reati politici.
-

Dichiarazione del Portogallo riguardo all'extradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo

Avendo formulato una riserva alla convenzione europea di estradizione del 1957, in base alla quale il Portogallo non concederà l'extradizione di persone richieste per un reato cui corrisponda una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo, esso dichiara che, qualora sia chiesta l'extradizione per un reato a cui corrisponde una siffatta pena o misura di sicurezza, accorderà, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della sua Costituzione quali sono state interpretate dalla sua Corte costituzionale, l'extradizione unicamente se riterrà sufficienti le assicurazioni fornite dallo Stato membro richiedente relative alla promozione, conformemente alla sua legge e alla sua prassi in materia di esecuzione delle pene, delle misure di alleggerimento di cui potrebbe beneficiare la persona richiesta.

Il Portogallo riafferma la validità degli impegni sottoscritti nei vigenti accordi internazionali di cui è parte e in particolare di quelli assunti ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di adesione del Portogallo alla convenzione di applicazione di Schengen.

Dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione

Il Consiglio dichiara:

- a) che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico:
 - dell'attuazione della presente convenzione;
 - del suo funzionamento quando sarà in vigore;
 - della possibilità per gli Stati membri di modificare le riserve espresse nell'ambito della presente convenzione per rendere più leggere le condizioni di estradizione, o di ritirare tali riserve;
 - del funzionamento delle procedure di estradizione tra gli Stati membri in una prospettiva generale;
 - b) che un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione esaminerà l'eventuale attribuzione di competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
-